

Statuto
**(art. 60 e segg. del Codice civile
svizzero)**

Denominazione, sede, scopo e affiliazione

Art. 1

L'Unione Sportiva Giubiasco (di seguito anche: USG), costituita nel 1942, è un'associazione sportiva, apartitica e senza scopo di lucro ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero e del presente Statuto.

La sua sede è a Bellinzona (Giubiasco) e la sua durata è indeterminata.

Affiliazioni e vincoli

Art. 2

~~L'Associazione ha personalità giuridica ed è affiliata all'Associazione Svizzera di Football (ASF) e alla Federazione Ticinese di Calcio (FTC).~~

1. Il club sportivo è socio dell'Associazione Svizzera di Football (ASF) e della Federazione Ticinese di Calcio (FTC). Gli statuti, i regolamenti di Swiss Olympic, dell'ASF, dei suoi organi e commissioni competenti e della FTC sono vincolanti per l'USG, i suoi soci, i suoi giocatori e funzionari.
2. In quanto membro dell'ASF, l'USG e i suoi soci sono soggetti alla Carta etica, allo statuto in materia di etica, allo statuto sul doping di Swiss Olympic e agli altri documenti esplicativi.
3. Le presunte violazioni dello statuto sul doping e dello statuto in materia di etica saranno oggetto d'indagine da parte di Swiss Sport Integrity e saranno sanzionate in base ai casi definiti nello statuto in materia di etica. In tutti gli altri casi, la valutazione giuridica e le eventuali sanzioni avverranno esclusivamente ad opera del Tribunale dello sport svizzero, con esclusione dei tribunali statali, in conformità con le disposizioni pertinenti dello statuto sul doping e dello statuto in materia di etica.
4. I ricorsi legali sono regolati dalle disposizioni dello statuto sul doping o dello statuto in materia di etica o dei relativi regolamenti.

Art. 3

L'USG ha lo scopo di:

- promuovere lo sport nell'interesse della comunità e la salute pubblica;

- stimolare la camerateria tra i suoi componenti;
- agevolare l'esercizio di ogni attività inerente lo sport in generale e l'attività calcistica in particolare;
- organizzare gare aperte anche ad altre società e partecipare a competizioni esterneconformemente alle direttive emanate dall'associazione nazionale di educazione fisica.

Organizzazione, membri dell'Associazione e quote sociali

Art. 4

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Generale (in seguito anche: "Assemblea sociale");
- il Comitato direttivo (in seguito anche solo "Comitato");
- l'Ufficio di revisione.
-

Art. 5

5. L'Unione Sportiva Giubiasco è formata da:

- Soci attivi: giocatori e staff tecnico della prima squadra e della squadra dei seniori; allievi e formatori del settore allievi; arbitri della società.
- Soci passivi.
- Soci sostenitori.
- Soci "Amici del Giubiasco".
- Soci onorari.

6. I soci attivi devono partecipare alle partite e agli allenamenti. Essi non possono far parte di un'altra società analoga e, in particolare, non possono disputare nemmeno partite amichevoli o partecipare a tornei sotto altri colori senza preventiva autorizzazione del Comitato.

In caso di infrazione può essere inflitta, da parte del Comitato, una misura disciplinare che varierà a dipendenza della gravità dell'infrazione e delle conseguenze che essa ha provocato. Le misure disciplinari sono:

- l'ammonimento;

- la multa, di un ammontare che può variare tra i CHF 30.- a CHF 100.-;
 - la sospensione, per un periodo che può variare tra 1 settimana a 5 settimane;
In caso di recidiva può essere ordinata all'esclusione da USG.
7. Quali soci passivi possono essere ammesse tutte le persone che versano la quota sociale stabilita, ovvero di almeno CHF 20.-.
 8. Chiunque versa una quota superiore alla quota sociale stabilita, di un importo di almeno CHF 300.-, sarà socio sostenitore dell'USG ed avrà dei vantaggi che verranno definiti annualmente dal Comitato.
 9. Chiunque versa una quota superiore alla quota sociale stabilita, di un importo stabilito annualmente dal Comitato, farà parte degli "Amici del Giubiasco" ed avrà dei vantaggi che verranno definiti annualmente dal Comitato.
 10. Soci onorari e presidenti onorari possono essere eletti dall'Assemblea generale se si sono rese particolarmente benemerite verso USG e alla causa dello sport. Essi sono esonerati dal pagamento di qualsiasi contributo o quota sociale.

Tutti i soci sono tenuti a seguire e a rispettare le direttive ed i regolamenti emanati dal comitato e dagli organi competenti di USG ed ovviamente ad adempiere gli obblighi dei presenti statuti. Chiunque sia impossibilitato a partecipare a riunioni o incontri per un determinato periodo può chiedere al Comitato un congedo.

Art. 6

Le domande di ammissione vanno presentate al Comitato, che esamina i requisiti e ne informa, dando preavviso positivo o negativo, l'Assemblea sociale alla prima occasione, la quale risolve circa l'ammissione o l'esclusione dei soci membri.

Le domande di ammissione per minorenni devono essere firmate dai genitori o dal rappresentante legale.

Art. 7

Lo status di membro si estingue in seguito a:

- dimissioni;
- esclusione per "validi motivi";
- decesso.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al comitato entro il 31 dicembre. Chi dimissiona con l'intenzione di cambiare società deve, per quanto possibile, invitare i responsabili della sua futura società ad allacciare contatti con il Comitato di USG al fine di giungere all'eventuale accordo auspicato dei regolamenti applicabili in materia. Il comitato accoglie le dimissioni se il socio avrà soddisfatto tutti suoi obblighi sociali, segnatamente pagato la quota sociale e le spese per lui sopportate da USG così come eventuali multe. Egli dovrà restituire gli oggetti appartenenti all'associazione.

La proposta di esclusione per validi motivi, ossia in caso di gravi mancanze ai propri obblighi, a comportamenti che possono nuocere alla reputazione di USG o al raggiungimento degli scopi sociali, è di competenza del Comitato, che sottopone la decisione motivandola all'Assemblea generale, la quale deciderà a maggioranza dei presenti.

Mezzi finanziari

Art. 8

1. I mezzi finanziari dell'associazione sono costituiti dalle quote ordinarie o straordinarie dei membri, dal provento delle entrate al campo sportivo e della buvette, dalle donazioni e dai lasciti, dagli utili derivanti da tombole e lotterie, feste campestri o altre manifestazioni simili, da eventuali sussidi pubblici; il patrimonio sociale si compone del materiale di diversa natura e dalle infrastrutture sportive del Club.
2. L'ammontare dei contributi dei soci attivi è fissato annualmente dal Comitato.
3. La quota sociale annuale per i soci passivi è di almeno CHF 20.-. I soci sostenitori versano una quota annuale superiore, ovvero di almeno CHF 300.-. I soci che fanno parte degli "Amici del Giubiasco" versano una quota annuale superiore, stabilita annualmente dal Comitato. I soci onorari non sono tenuti al versamento di quote sociali.
4. L'esercizio annuale ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo. Gli obblighi finanziari dell'associazione sono garantiti dal suo patrimonio ed è esclusa la responsabilità personale dei membri.

Assemblea generale

Art. 9

L'Assemblea sociale è l'organo supremo dell'associazione ed è composto da tutti i suoi soci che hanno uguale diritto di voto.

Art. 10

10.1 L'Assemblea sociale, che si riunisce in via ordinaria di regola una volta all'anno alla fine della stagione calcistica, possibilmente entro il 30 giugno, ha le seguenti competenze:

- adotta e modifica lo statuto;
- esercita la sorveglianza sulla gestione degli altri organi dell'associazione, e li può sempre revocare, impregiudicare le ragioni che loro competessero per contratto;
- approva il verbale dell'ultima assemblea;
- esamina e approva o respinge la relazione presidenziale e la relazione dell'ufficio di revisione;
- stabilisce la quota sociale annuale;
- nomina il presidente del giorno;
- nomina i membri del comitato direttivo, il Presidente dell'associazione e l'ufficio di revisione ed il subentrante;
- approva i rapporti, i consuntivi e vota il bilancio preventivo;
- conferisce lo scarico alla direzione e all'ufficio di revisione;
- si pronuncia sugli altri progetti iscritti all'ordine del giorno;
- nomina i soci onorari.

L'Assemblea sociale si occupa di qualunque questione che non ha affidato ad un altro organo. Essa può deliberare e prendere risoluzioni anche su oggetti non all'ordine del giorno, ad eccezione delle modifiche dello statuto (art. 16), solo se annunciati dal Presidente dell'Associazione all'apertura dell'assemblea e con il consenso dell'assemblea stessa.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea generale ordinaria deve essere comunicato dal Comitato ai soci mediante circolare o pubblicazione almeno 10 giorni prima della data prevista.

10.2. L'assemblea generale debitamente convocata può validamente deliberare con decisioni prese con la maggioranza dei voti dei soci presenti.

10.3. Un'assemblea straordinaria può essere convocata in ogni momento quando il comitato lo ritiene utile, su istanza motivata richiesta da un quinto dei soci o su richiesta dell'ufficio di revisione. Il comitato è tenuto a fissarla entro tre settimane dalla richiesta e la

convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno.

10.4. L'assemblea generale è presieduta dal presidente del giorno e devono essere nominati due scrutatori.

10.5. Le decisioni dell'assemblea circa elezioni e votazioni vengono adottate con la maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti quello del presidente del giorno è decisivo. Per quanto concerne le modifiche statutarie, lo scioglimento, la fusione e la cessazione dell'attività sono applicabili le disposizioni degli articoli 16 e seguente dello Statuto. In caso di calcolo della frazione fa stato la relativa percentuale.

10.6. Le votazioni si effettuano per alzata di mano. Su richiesta di almeno un quarto dei soci presenti si vota a scrutinio segreto.

Il Comitato direttivo

Art. 11

Il Comitato direttivo mette in atto e applica le decisioni dell'Assemblea sociale. Dirige l'associazione e prende tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi e si occupa di tutti i punti che non sono espressamente riservati all'Assemblea sociale. L'associazione è vincolata dalla firma collettiva di due membri del comitato e meglio tra il presidente, il vicepresidente e il segretario.

Art. 12

12.1. Il Comitato è composto da almeno cinque membri fino ad un massimo di undici membri nominati per un anno dall'Assemblea sociale, che nomina anche il Presidente dell'Associazione. Il comitato si autodetermina e nomina al suo interno il vicepresidente, il segretario e il, **un cassiere e un rappresentante degli atleti.**

I membri del comitato che non intendono essere rieletti devono inoltrare le dimissioni in forma scritta all'Assemblea.

12.2. Il Comitato ha, in particolare, i seguenti compiti:

- prendere tutte le misure utili al raggiungimento degli obiettivi;
- convocare le assemblee sociali, ordinarie e straordinarie;
- recepire le domande di ammissione, prendere atto delle dimissioni dei membri

- e proporre all'assemblea sociale eventuali esclusioni;
- garantire l'applicazione dello statuto;
- redigere regolamenti e amministrare i beni dell'associazione;
- nominare eventuali commissioni e controllare l'attività;
- scegliere lo staff tecnico e ogni persona adeguata agli incarichi e necessaria alla buona conduzione della società;
- indicare uno tra i propri membri di comitato da affiancare al comitato della sezione allievi;
- gestire il patrimonio sociale;
- allestire il programma delle attività;
- redigere ed emanare regolamenti interni e misure disciplinari che dovranno essere in accordo con gli statuti.

12.3. Il comitato si riunisce ogni qualvolta lo ritiene opportuno e prende le sue decisioni dopo esame collegiale delle questioni, a maggioranza dei voti purché siano presenti almeno 2/3 dei membri. In caso di parità decide il voto del Presidente.

Ufficio di revisione

Art. 13

13.1. L'ufficio di revisione verifica la gestione finanziaria dell'associazione e presenta un rapporto all'assemblea sociale. È composta da due revisori dei conti e da un subentrante eletti dall'assemblea sociale.

13.2. L'ufficio di revisione rimane in carica un anno, alla scadenza del quale solo uno dei revisori può essere rieletto, per un periodo massimo di un ulteriore anno; il subentrante prende il posto del membro non rieletto.

13.3. L'ufficio di revisione è convocato dal cassiere almeno sette giorni prima dell'assemblea generale annuale. Esso può chiedere la convocazione di un'assemblea straordinaria qualora la situazione finanziaria lo richieda.

Attività

Art. 14

L'USG partecipa al relativo campionato e a tornei e simili in vista dei quali disputerà le

partite di allenamento e preparazione che riterrà opportune. Essa può inoltre organizzare o partecipare a manifestazioni sportive e ricreative di vario genere in linea con gli scopi sociali.

Art. 15

L'USG può istituire delle sezioni allievi. In tal caso vale l'articolo 12.2 circa la presenza di un membro del Comitato nell'organo direttivo della sezione allievi.

Revisione degli statuti

Art. 16

Il presente statuto può essere modificato in ogni momento dall'assemblea generale dei soci. Le proposte di modifica dovranno figurare all'ordine del giorno della relativa assemblea. Ogni modifica può essere accettata solo con la maggioranza dei 2/3 terzi dei soci presenti.

Scioglimento, fusione o cessazione attività

Art. 17

Lo scioglimento, la fusione o la cessazione dell'attività dell'associazione vengono decisi dall'assemblea sociale con la maggioranza di 2/3 dei membri presenti. Possono essere pronunciate solo in occasione di un'assemblea straordinaria convocata con unica trattanda almeno 10 giorni prima con avviso ai singoli soci. Il saldo attivo verrà devoluto a un organismo di Bellinzona con scopi analoghi, affiliato all'ASF, e comunque non a scopo di lucro e, in mancanza di un simile organismo, il patrimonio sociale sarà lasciato in deposito al Comune di Bellinzona in attesa di essere devoluto.

In caso di scioglimento, fusione o cessazione sarà immediatamente data comunicazione agli organi cantonali e federali competenti.

Norme generali

Art. 18

Per qualsiasi contestazione fa stato il foro ordinario della sede dell'associazione.

Art. 19

Tutti i soci e funzionari o dipendenti di USG sono vincolati agli statuti dei quali contenuti sono tenuti a prendere conoscenza, ai regolamenti e alle decisioni degli organi competenti (FIFA, UEFA, ASF e FTC). Sono riservate le norme cogenti nel Codice civile svizzero.

Art. 20

L'USG può iscriversi presso tutte le federazioni o associazioni aventi per scopo il promovimento dello sport e l'educazione fisica o morale dei giovani.

Art. 21

Le seguenti persone fanno parte dei soci onorari dell'Associazione Unione Sportiva Giubiasco:

- Gianrico Cadola.

Art. 22

Il presente statuto è stato adottato dall'Assemblea generale del 4 novembre 2024 e annulla e sostituisce ogni precedente statuto.

Il presente statuto sarà sottoposto alle competenti autorità e salvo modifiche o emendamenti da queste imposte, entra in vigore immediatamente.

Approvato dall'Assemblea sociale dell'Unione Sportiva Giubiasco, a Bellinzona (Giubiasco) il 4 novembre 2024.

Per l'Unione Sportiva Giubiasco firmano:

Il Presidente:
Pietro Minotti

Il Segretario:
Ali Güçlü